

DELIBERA N. 163/04/CSP

**Segnalazione del Consigliere Comunale Secondo Malaguti della Lista Civica
“Bagnolo di tutti” nel rinnovo del Comune di Bagnolo in Piano nei confronti
dell’Amministrazione Comunale di Bagnolo in Piano
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la nota della Guardia di Finanza Comando Provinciale di Reggio Emilia, pervenuta in data 3 giugno 2004 (prot. n. 263/EA/04/NA) con la quale viene trasmessa la segnalazione del consigliere comunale Secondo Malaguti, in qualità di rappresentante della Lista Civica “Bagnolo di tutti” nel Comune di Bagnolo in Piano, nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’Amministrazione comunale di Bagnolo in Piano, in quanto, durante la campagna per le elezioni comunali, è stato recapitato a tutte le famiglie del Comune il periodico “*Stampa Reggiana*”, edizione aprile 2004, all’interno del quale è stato pubblicato, tra gli altri, un articolo a firma di Claudio Filippini, Sindaco di Bagnolo in Piano, il quale illustra il lavoro svolto dall’Amministrazione uscente, il cui contenuto è privo dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità necessari per la comunicazione istituzionale effettuata durante il periodo elettorale;

CONSIDERATO che in data 8 giugno 2004 (prot. n. 294/EA/04/NA) è pervenuta la nota con la quale la Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha trasmesso la copia del periodico in questione;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale vietata nel periodo della campagna elettorale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferisce ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva o a stampa della pubblica amministrazione;

RILEVATO che la testata in oggetto non è edita dall'Amministrazione comunale di Bagnolo in Piano, ma dall'Associazione Stampa Reggiana, quale periodico "di attualità, cultura e spettacolo";

RITENUTO, pertanto, il venir meno dei presupposti per l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 10, della citata legge n. 28 del 2000;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

di non doversi procedere.

Roma, 14 luglio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian